

STATUTO

**TONINO SETOLA -
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA DON FRANCESCO
RICCI 3

Numero REA: FO - 235007

Codice fiscale: 02020340408

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
al n. 14411
di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Forlì la Società cooperativa denominata "TONINO SETOLA - Cooperativa Sociale - O.n.l.u.s.".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art.2 (Durata)

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti da esercitarsi nei modi e termini di cui al successivo art.10.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società è una cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi di cui al successivo art.4, finalizzati alla gestione di servizi socio - assistenziali ed educativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera a) della L.381/91.

Lo scopo che i soci della cooperativa sociale intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione di lavoro e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa sociale deve essere retta e disciplinata dai principi di mutualità senza fine di speculazione privata.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c..

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa sociale ha per oggetto la gestione di attività didattica, assistenziale, educativa, formativa e di avviamento al lavoro, traendo ispirazione dai principi di matrice cristiana.

A tal fine la Cooperativa sociale potrà provvedere alla organizzazione, promozione e gestione di:

- a) strutture sociali, educative ed assistenziali, quali a meno titolo esemplificativo, asili, scuole infanzia, primarie e secondarie, centri educativi, di ritrovo e di servizio per minori, adolescenti e giovani;
- b) centri di attività di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di assistenza con i portatori di handicap e di solidarietà verso persone svantaggiate;
- c) centri di formazione professionali riconosciuti e non dai competenti Enti territoriali diretti alla formazione dei minori e/o dei soggetti svantaggiati ed alla piena espressione delle loro capacità attraverso l'acquisizione di competenze specialistiche con laboratori e tirocini che li avviino al lavoro;
- d) indagini, studi e ricerche specie in campo pedagogico e sociologico;
- e) biblioteche per ragazzi, corsi, convegni e manifestazioni culturali e sociali nell'ambito dell'attività svolta.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, escluse le attività riservate per legge. Sono perciò espressamente escluse le operazioni riservate alle società di intermediazione di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1.

Potrà assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società ed imprese, concludere accordi commerciali aventi oggetto analogo o connesso al proprio, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

E' esclusa la raccolta di titoli al fine del collocamento presso terzi e la raccolta del pubblico risparmio.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci gli insegnanti, i genitori, gli alunni, il personale ausiliario, nonché gli enti e le persone fisiche e giuridiche che condividono i fini statutari della cooperativa e si impegnano a contribuire al suo sviluppo.

Possono essere ammessi anche soci volontari, ossia soci che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente. Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano né i contratti colletti-

vi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati dagli appositi organi Ministeriali.

Ai soci volontari può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in base a parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei suoi soci. I soci volontari devono essere iscritti in una apposita sezione del Libro Soci. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) l'impegno, se socio lavoratore, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta all'art.28 del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di reiezione della domanda, da comunicarsi con provvedimento motivato, il richiedente può appel-

larsi all'assemblea dei soci nei modi e nei termini di cui all'art. 2528 c.c..

Art.7(Obbighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- del capitale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art.8(Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di ispezionare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee, nonché estrarne copia a proprie spese, senza possibilità di ispezionare gli altri libri previsti all'art.2421 C.C.

Art.9(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.10(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- la fusione o la scissione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della

delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa, fatto salvo per i soci lavoratori per i quali il periodo di preavviso eventualmente previsto è quello indicato nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Per i soci non è ammesso il recesso parziale.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa.

· che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

· che non partecipi più alla vita sociale della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali specificando che la mancata partecipazione alla vita sociale ricorre quando il socio non partecipa a due assemblee sociali consecutive senza giustificato motivo;

· nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori, e determina la conseguente risoluzione dei rapporti mutualistici in essere, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art.12(Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 15 e 18, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art.13(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo di statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art.14(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni versate entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; la liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

RISTORNI

Art.15(Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare detta qualità e quantità degli scambi nonché la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio come stabilito da regolamento interno.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.16(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote azioni, ciascuna del valore nominale di 25 (venticinque) euro. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio e non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opere e servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2343 c.c.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite del capitale sociale.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci i durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto a) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art.17(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Le azioni sociali sottoscritte e l'eventuale relativo plusvalore non possono essere versati a rate, ma devono essere versati all'atto della sottoscrizione. La suddetta dispo-

sizione si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della società.

Art.18(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15, fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/2/11 n. 278;
- e) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato.
- f) la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904, ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 16 del presente statuto.

I soci possono sempre deliberare con deroga alle disposizio-

ni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale indivisibile.

Non possono essere distribuiti dividendi ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci cooperatori quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 sexies c.c..

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo legale, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art.19(Assemblea dei soci)

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1)l'approvazione del bilancio, e la destinazione degli utili;
- 2)la nomina e revoca degli amministratori;
- 3)l'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 4)le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5)la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 6) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 7)delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto;
- 8)delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 9)delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, ed il suo verbale redatto da un Notaio, quando si riunisce per deliberare sui punti 4, 5 e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art.20(Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., anche a mano, inviata o consegnata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dall'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 18.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.21(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione della trasformazione del tipo, fusione, trasferimento sede fuori Comune, sostanziale modifica dell'oggetto sociale, nonché dei casi previsti dai nu-

meri 5 e 6 del precedente articolo 19, per i quali è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.

Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da inderogabili norme di legge o da statuto.

Art.22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un voto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane o dell'Unione provinciale delle Cooperative e mutue alla quale la cooperativa è aderente.

Art.24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.25 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dall'Assemblea ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Senza comunicazione formale le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Sono comunque espressamente riservate al consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Forlì.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-

richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile, tra i quali i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il ristorno, il conferimento, l'acquisto di azienda, la cessione o l'acquisto di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio

di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art.26(Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.27(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 28 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da Presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-

bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controverse promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.29(Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c), nonché delle azioni assegnate ai sensi del precedente articolo 15 e dei dividendi deliberati non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.31(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 16 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 18(approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 30 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art.33 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Roberto Melandri

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio

[illegible]